



Sent. n. 1999/13
Dep. 16-12-13
Pub. 20-12-13
Cron. 7418
Rep. 5388/13

Tribunale di Reggio Emilia
Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA DEL 16.12.2013

Nella causa n. [redacted] R.G. promossa da

[redacted] attori con l'avv. [redacted]

contro

[redacted] convenuta

CON L'AVV. [redacted]

Il giorno 16 Dicembre 2013 alle ore 15:30 avanti al G.O.T. Dott.ssa Graziella Tugnetti è comparso l'Avv. [redacted] per parti attrici, e l'Avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted] per la convenuta.

Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni; l'avv. [redacted] precisa le proprie conclusioni come da note conclusive del 15 Novembre 2013, e [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] come da note conclusive del 15 Novembre 2013, opponendosi al deposito delle memorie di repliche del 29.11.2013 in quanto non autorizzate.

A punto il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa; i procuratori illustrano le rispettive posizioni confutando la tesi avversaria; esaurita la discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per emettere la sentenza e termina l'udienza alle ore 15:30

IL GOT

Dott.ssa Graziella Tugnetti

9

Alle ore 16:00 uscito dalla Camera di Consiglio, avanti agli avv.ti [redacted] e [redacted] quali procuratori delle parti, dà lettura della seguente Sentenza, che redatta su un foglio separato, costituisce parte integrante del presente verbale.

IL G.O.T.

Dott.ssa Graziella Tugnetti



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Graziella Tugnetti, all'udienza del 16 Dicembre 2013, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 26.05.2010, i Sigg.ri [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società [redacted] in liquidazione, in persona del suo liquidatore [redacted] per sentire dichiarare " 1) annullare, con ogni conseguenza di legge, l'assemblea della [redacted] in liquidazione, tenutasi in [redacted] in data 14.05.2010, per evidente vizio di legittimità sostanziale, essendo stati i soci [redacted] e [redacted] illegittimamente esclusi da detta assemblea".

Si costituiva in giudizio a mezzo del proprio difensore la società [redacted] in liquidazione, in persona del suo liquidatore [redacted] che rassegnava le seguenti conclusioni: " in via

2
G

preliminare di rito dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e art. 163 n. 3) e 4) c.p.c. per indeterminatezza del *petitum* e della causa *petendi*; dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda avversaria ex art. 2378 c.c. non avendo provato gli attori la loro qualifica di soci, ovvero per carenza di *legitimatō ad causam*; dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per impossibilità giuridica e/o per carenza di interesse ad agire; dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 2377 V comma c.c. Nel merito, accettando il contraddittorio sul merito solo in ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa".

FATTO E DIRITTO

[REDACTED] e [REDACTED], soci della società [REDACTED] in liquidazione, convenivano in giudizio la società [REDACTED] in liquidazione, in persona del suo liquidatore [REDACTED] per sentire dichiarare la loro illegittima esclusione dall'assemblea societaria del 14.05.2010, e conseguentemente per chiedere l'annullamento dell'assemblea stessa, sostenendo l'esistenza di un vizio di legittimità sostanziale.

Parte convenuta eccepiva in via preliminare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e art. 163 n. 3) e 4) c.p.c. per indeterminatezza del *petitum* e della causa *petendi*, in quanto l'atto introduttivo non consentiva di comprendere quali fossero le doglianze degli attori, e quale fosse il fondamento giuridico della domanda, né quale fosse il *petitum*.

Con Ordinanza del 08.11.2010 il Giudicante, a scioglimento della riserva, statuiva "non sussistere la denunciata nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., avendo gli attori chiaramente esplicitato che la richiesta di annullamento della delibera impugnata trovava fondamento nella esclusione dalla partecipazione all'assemblea nel corso della quale venne adottata".

La società [REDACTED] in liquidazione, in persona del suo liquidatore [REDACTED] sollevava inoltre l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione ex art. 2378 c.c. asserendo che "il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al

tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previste dal terzo comma dell'art. 2377 c.c.”.

Si rileva che il diritto all'impugnativa, nell'ambito di una società a responsabilità limitata, spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla consistenza della propria quota ed il precetto impone dunque la sola prova di essere soci della società al momento dell'impugnazione.

Parti attrici hanno depositato, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, la copia dell'atto costitutivo ed il verbale dell'assemblea del 30.05.2009, dando così prova che alla data dell'impugnativa, gli stessi erano soci della società [redacted] in liquidazione.

Pertanto il principio statuito dall'art. 2378 comma 2 c.c., trasposto nella disciplina della s.r.l. imponeva agli attori di provare la loro qualifica al momento dell'iscrizione a ruolo.

Avendo assolto al predetto onere probatorio, l'impugnazione così come proposta deve ritenersi ammissibile.

Deve inoltre ritenersi provata l'estromissione degli attori dall'assemblea tenutasi in data 14.05.2010 già anticipata dal liquidatore della società, così come emerge dalla documentazione versata in atti.

Tenuto conto che la disposizione di cui al comma 4° dell'art. 2466 cod. civ., in forza della quale il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata, nel caso di decisione assembleare, nel senso che detto socio ha comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuto, di essere computato tra i presenti.

Nelle decisioni assembleari, dunque, la partecipazione del socio moroso deve essere computata per il calcolo del *quorum* costitutivo, mentre non deve essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Atteso inoltre che, nelle more del giudizio, il liquidatore della società convenuta ha provveduto alla vendita delle quote di [redacted]

rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2378 II° comma c.c. *“qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimento per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni (nel caso de quo la quota sociale), il giudice*

non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto”;

per tutti i motivi innanzi esposti, codesto Giudice, ritenendo fondata la domanda così come proposta dalle parti attrici;

ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza;

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. [redacted] così provvede:

- Accoglie la domanda proposta da [redacted] e [redacted];
- Condanna la società [redacted] in liquidazione nella persona del liquidatore [redacted] al pagamento della somma di Euro 12.000,00= a titolo di risarcimento del danno in favore dei Sigg.ri [redacted] e [redacted] nella misura del 50% ciascuno;
- Condanna la società [redacted] in liquidazione al pagamento delle spese processuali sostenute dai Sigg.ri [redacted] e [redacted] e che si quantificano in Euro 348,00 per spese, ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre iva e c.p.a.;

Reggio Emilia li, 16 Dicembre 2013

Il GOT
Graziella Tugretti

